



POLICY WHISTLEBLOWING

Il **Whistleblowing** è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale il personale dipendente oppure Terzi possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Il **“whistleblower”** (*segnalatore o segnalante*, in italiano) è una persona operante presso un Ente (pubblico o privato) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (*o, nel caso di un fornitore, nel corso della sua esperienza di fornitore di un'azienda*).

Di conseguenza **il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.**

1. SCOPO DELLA POLICY, DESTINATARI E DIFFUSIONE

La presente Policy Whistleblowing (di seguito “Policy”) si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse.

I destinatari della presente Policy sono:

- i membri del Consiglio d'Amministrazione di Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;
- il personale dipendente di Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;
- gli utenti, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, e più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con Messinaservizi Bene Comune S.p.A. (“Terzi”).

I destinatari a conoscenza di fatti potenzialmente illeciti possono effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

La presente Policy dovrà trovare ampia diffusione tra i destinatari, pubblicata nelle bacheche aziendali e sul sito web istituzionale.

L'Italia ha da poco recepito in via definitiva la direttiva europea che ha riconosciuto il whistleblowing come una manifestazione del diritto alla libertà di espressione del pensiero. In attuazione della **Direttiva (UE) 2019/1937**, è stato infatti emanato il **d.lgs. n. 24 del 10 marzo**



2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2. COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- Illecito amministrativo;
- Illecito contabile;
- Illecito civile;
- Illecito penale;
- Violazione di norme comunitarie.

3. CANALI DI SEGNALAZIONE

I canali di segnalazione devono essere utilizzati nel seguente ordine di priorità:

- **interno:** tramite la piattaforma **WhistleblowingPA** raggiungibile al seguente link: <https://messinaservizibenecomune.whistleblowing.it/#/> o tramite protocollo aziendale utilizzando il modello per le segnalazioni predisposto dalla Società o verbalmente;
- **esterno:** tramite ANAC che, con la **delibera n. 311 del 12 luglio 2023**, ha adottato apposite **Linee Guida** relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;
- **divulgazione pubblica:** tramite stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.**

3.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

3.1.1 Come effettuare segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) della Messinaservizi Bene Comune S.p.A.

Per quanto concerne **le procedure da seguire per l'invio di segnalazioni** Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ha provveduto ad adottare misure per la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante (whistleblower) mediante **l'utilizzo della piattaforma informatica** per le



segnalazioni di presunto illecito “WHISTLEBLOWINGPA” accessibile dalla pagina web <https://messinaservizibenecomune.whistleblowing.it/> oppure accedendo alla sezione “Società trasparente” del sito istituzionale, nella sottosezione “Altri contenuti → dati ulteriori”, e a seguire nella sotto-sezione di secondo livello denominata “Whistleblowing - Piattaforma per effettuare le segnalazioni di comportamenti illeciti”.

La piattaforma permette alla Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di presunto illecito, da parte di tutti i soggetti previsti dalla normativa (whistleblower), anche in modo anonimo, attraverso un sito web protetto e riservato.

La piattaforma è disponibile con un questionario conforme al decreto legislativo n. 24/2023.

Nella segnalazione devono essere esposti con chiarezza:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per procedere con la segnalazione occorre prima leggere e successivamente “flaggare” l’informativa privacy e infine è possibile cliccare su “*SEGNALA*”.

Una volta inserita la segnalazione sul portale si ottiene un codice identificativo univoco della segnalazione ("key code") da utilizzare sia per verificare lo stato della segnalazione e per comunicare con la RPCT, sia per integrare la segnalazione stessa e conoscerne l’esito.

Il codice identificativo univoco della segnalazione va conservato con cura in quanto, in caso di smarrimento, esso non può essere recuperato o duplicato.

Il codice, creato con algoritmo, non permette in alcun modo di risalire alla identità del segnalante. Così la riservatezza del segnalante è protetta.

L’utilizzo della piattaforma rappresenta la modalità da preferire per segnalare presunti illeciti alla RPCT della Messinaservizi Bene Comune.

La segnalazione può essere presentata anche in modalità cartacea compilando il modello predisposto dalla RPCT. Per essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza il segnalante deve inviare o consegnare *brevi manu* presso la sede della Società il modello compilato **in busta chiusa senza l’indicazione del mittente**, con apposta ben visibile la dicitura "**RISERVATO** –



SEGNALAZIONE DI PRESUNTO ILLECITO" indirizzata alla: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. – Via Gagini 21/29 - 98121 Messina.

La segnalazione di presunto illecito sarà così protocollata con modalità "RISERVATA/PRIVACY" e catalogata ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

I soggetti interni alla Società a cui dovesse essere erroneamente trasmessa la segnalazione sono tenuti a inoltrare la stessa alla RPCT, dandone notizia al segnalante.

Nel caso di **segnalazioni formulate oralmente**, mediante un incontro diretto con la RPCT, quest'ultima procederà a stilare il verbale che sarà sottoposto all'approvazione del segnalante.

3.1.2. Gestione delle segnalazioni da parte della RPCT.

La RPCT, ricevuta la segnalazione, rilascia al segnalante avviso di ricevimento della stessa entro **sette giorni** dalla data di ricezione, ne verifica l'ammissibilità, dopodiché avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. Tutte le attività di accertamento saranno svolte tutelando la riservatezza dei soggetti coinvolti.

L'attività istruttoria della RPCT è volta alla verifica delle informazioni esposte dalla segnalazione, al fine di ravvisare la possibile emersione di reati, illeciti o irregolarità amministrative.

Laddove la RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, la RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni o esterni alla Società, ognuno secondo le proprie competenze, senza svelare l'identità del segnalante.

La RPCT è responsabile della segnalazione e può eventualmente comunicare ai vertici della Società gli esiti delle attività di accertamento, qualora fossero rilevanti per i vertici stessi.

Se l'episodio segnalato dovesse avere rilevanza penale o erariale, la RPCT ne informa la Procura della Repubblica e/o la Procura Regionale della Corte dei Conti.

In tutti i casi, la RPCT fornisce riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

3.1.3. Stato della segnalazione.



Lo stato della segnalazione, che il segnalante può verificare accedendo alla piattaforma con il "key code" assegnatogli, può essere "aperto" o "chiuso". Solo nel caso in cui lo stato della segnalazione è dichiarato "chiuso" significa che la RPCT ha preso in carico la segnalazione ed ha avviato un'attività istruttoria per approfondire i contenuti della stessa.

3.1.4. Data di scadenza e informativa privacy.

La piattaforma riporta una data di scadenza della segnalazione costituente il termine di conservazione massimo dei dati nella stessa contenuti, decorso il quale i dati forniti vengono automaticamente cancellati.

La piattaforma richiede da parte del segnalante la lettura preventiva dell'informativa sulla privacy, nella quale sono fornite tutte le informazioni necessarie per esercitare i diritti in relazione ai dati personali eventualmente forniti.

3.1.5. Archiviazione della segnalazione.

La RPCT che riceve la segnalazione procede all'archiviazione della stessa nei casi di:

- manifesta mancanza di interesse rispetto all'integrità della Società;
- manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

Nella segnalazione devono essere indicati a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) i fatti oggetto di segnalazione;
- c) il Soggetto giuridico cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione o attività svolta;
- d) una descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.



4. CANALI ESTERNI PER LE SEGNALAZIONI

I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** solo quando:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati e specifici motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** solo quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

5. I SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA.

Soggetti tutelati in caso di segnalazione:



-
- Personale dipendenti Messinaservizi Bene Comune S.p.a.;
 - Collaboratori e consulenti che prestano la propria attività per la Messinaservizi Bene Comune S.p.a.;
 - Collaboratori a vario titolo che svolgono la propria attività lavorativa presso Ditte operanti nella veste di fornitori di beni o servizi o di affidatari di lavori per conto di Messinaservizi Bene Comune S.p.a.;
 - Volontari e tirocinanti che prestano la propria attività per la Messinaservizi Bene Comune S.p.a.;
 - Soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, per la Messinaservizi Bene Comune S.p.a..

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo quando la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

6. I SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROTEZIONE DIVERSI DA CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

La normativa riconosce la tutela oltre che ai soggetti che effettuano le segnalazioni anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Soggetti tutelati diversi da chi segnala:

- facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



-
- colleghi/e di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6.1. Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

7. PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

I soggetti tutelati in caso di segnalazione sono:

- il personale dipendente;



-
- i collaboratori titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico per conto della Società;
 - i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di lavori, beni o servizi che operano in favore della Società;
 - volontari e tirocinanti che prestano la propria attività presso la Società;
 - soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La normativa riconosce la tutela dell'anonimato, oltre che ai soggetti che effettuano le segnalazioni, anche a quei soggetti che assistono i whistleblower nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

La protezione della riservatezza è estesa, altresì, all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a. in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni attraverso l'informativa pubblicata sul sito istituzionale.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

9. TUTELA DEL SEGNALETO

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di



procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

10. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Questa tipologia di segnalazione sarà considerata come segnalazione ordinaria e laddove ne sia prevista la trattazione, gestita secondo i criteri stabiliti dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a..

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dal D.LGS. 10 marzo 2023, n. 24 sono necessari i presupposti precedentemente descritti.

Tale tutela opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili in quanto non è possibile proteggere la riservatezza di chi non si conosce e non svela la propria identità; in tal caso la RPCT non dispone infatti delle necessarie informazioni per verificare se il segnalante è un dipendente oppure un lavoratore o collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore della società.

Resta, comunque, sempre possibile inoltrare alla RPCT una segnalazione di presunto illecito anche senza fornire i propri dati identificativi, in tal caso la RPCT può prendere in considerazione la segnalazione soltanto se il contenuto della stessa è chiaro, preciso, completo e quindi idoneo a far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

11. PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Ai Soggetti di cui agli artt. 4 e 5 sono riconosciute misure di tutela da eventuali forme di ritorsioni o anche solo tentate o minacciate ritorsioni da parte della Società in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata.

La normativa riconosce la tutela da possibili ritorsioni, oltre che ai soggetti che effettuano le segnalazioni, anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o



comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di tutela riconosciute comprendono anche quelle da eventuali ritorsioni o anche solo tentate o minacciate ritorsioni da parte della Società in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata.

Infine, chiunque ponga in essere una misura organizzativa o altra condotta discriminatoria nei confronti di un segnalante deve dare dimostrazione che tale misura è stata attuata per motivi non collegati alla segnalazione.